



COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE N. 11

In data : **26/02/2026**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 859 E SEGUENTI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2026

L'anno **2026** addì **26** del mese di **Febbraio** alle ore 20.31 con la partecipazione in remoto, con modalità telematica, tramite WhatsApp, del Sindaco e degli Assessori, e del Segretario Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PIPPIA ALBERTO	Presente in videoconferenza
MADAU GIANNANTONIO	Presente in videoconferenza
SABA MARIA EMANUELA	Assente
FANARI SARA	Presente in videoconferenza
FILINDEU MATTEO	Presente in videoconferenza

Totale Presenti : **4**

Totale Assenti : **1**

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Alessandro Murana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Alberto Pippia assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 27 del 26/02/2026 predisposta dal Funzionario E.Q. Dott.ssa Stefania Meloni, Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente come da Decreto Sindacale n. 3 del 16.01.2026;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - a. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - d. all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;
- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 "non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

- Lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento “gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” ;
- L’articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, “le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, c. 861, L. n. 145/2018: “861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

PRESO DUNQUE ATTO CHE:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l’applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

ACCERTATO CHE, sulla base dei dati risultanti dalla PCC comunicati alla data del 30 gennaio 2026 e riferiti alla situazione al 31 dicembre 2025 gli indicatori per l’esercizio 2025 presentano i seguenti valori:

Debito Commerciale Scaduto al 31/12/2024	52.961,51
Debito Commerciale Scaduto al 31/12/2025	13.599,84
Fatture ricevute nel 2025	1.696.478,18
Indicatore ritardo annuale pagamenti	-10,01

- Debito Commerciale Residuo al 31/12/2025 inferiore del 5% del totale fatture ricevute nel 2025
- Debito Commerciale Residuo al 31/12/2025 ridotto del 10% rispetto al debito al 31/12/2024
- Rispetto indicatore pagamenti
- Pubblicazione del debito residuo sul sito dell'ente
- Comunicazione a PCC dello stock del debito
- Comunicazione a PCC dei pagamenti delle fatture

Percentuale da applicare	0 %
Totale capitoli macroaggregato 103	501.772,70
Esclusi	0,00
Base stanziamenti per calcolo	501.772,70
Importo Fondo di Garanzia per Debiti Commerciali	0,00

PRESO ATTO CHE, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente non è tenuto a effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2025), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che l'indicatore di ritardo nei pagamenti assume valore negativo;

RITENUTO di provvedere in merito;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile e tecnico - amministrativa del presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ss.mm.ii., reso dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

con voti unanimi legalmente espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

DI PRENDERE ATTO CHE, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo Ente non è tenuto a effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per l'anno 2026 poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2025) non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e l'indicatore di ritardo nei pagamenti è negativo.

Infine la Giunta Comunale dichiara, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito unanime, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di procedere all'attivazione dei successivi adempimenti gestionali.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 27**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 859 E SEGUENTI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/02/2026

Il Responsabile di Settore

Stefania Meloni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/02/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Stefania Meloni

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ALBERTO PIPPIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSANDRO MURANA